

REGOLAMENTO AZIENDALE DELL'ORARIO DI LAVORO DELLA DIRIGENZA SANITARIA

Sommario

Art. 1 Riferimenti normativi e finalità	2
Art. 2 Ambito di applicazione	2
Art. 3 Definizioni	2
Art. 4 Programmazione e articolazione dell'orario	3
Art. 5 Lavoro straordinario e attività aggiuntiva	4
Art. 6 Servizio di guardia	5
Art. 7 Servizio di pronta disponibilità	5
Art. 8 Flessibilità e recupero ore	6
Art. 9 Carenza oraria	7
Art. 10 Modalità di rilevazione dell'orario di lavoro	7
Art. 11 Attività libero-professionale	7
Art. 12 Programmazione oraria e ferie	8
Art. 13 Disposizioni transitorie e finali	8

Art. 1

Riferimenti normativi e finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento applicano nel contesto dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le seguenti previsioni normative, contrattuali e di indirizzo regionale in materia di orario di lavoro dei dirigenti sanitari:
 - d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";
 - titolo III, capo III del CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019, concernente orario e organizzazione della prestazione di lavoro e, in particolare, art. 24, comma 18, del medesimo;
 - DGR n. 1765 del 19 novembre 2021, recante "Linee di indirizzo in applicazione dell'art. 6 CCNL dell'Area Sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019. Approvazione del documento regionale".
2. Mediante l'applicazione della disciplina tracciata dal presente regolamento l'Azienda si propone di:
 - tutelare il benessere psicofisico del dirigente nel rispetto della normativa succitata;
 - garantire la sicurezza del paziente nel percorso clinico, diagnostico ed assistenziale;
 - assicurare la massima fruibilità dei servizi da parte dell'utenza.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai dirigenti sanitari (medici, veterinari, biologi, chimici, fisici, psicologi, farmacisti, dirigenti delle professioni sanitarie) con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.
2. Il regolamento si applica anche ai direttori di struttura complessa in relazione alla particolare tipologia d'incarico.
3. Le medesime disposizioni si applicano al personale messo a disposizione dell'Università ai fini assistenziali secondo quanto previsto dal d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, tenuto conto delle specifiche disposizioni contenute nel DPCM 24 maggio 2001 e dei protocolli d'intesa stipulati in materia.

Art. 3

Definizioni

1. Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture pubbliche e l'erogazione dei servizi all'utenza (art. 2 del d.lgs. n. 165/2001). L'orario di servizio delle strutture è definito con apposito documento organizzativo dalla direzione dell'Azienda per ciascuna articolazione. Nell'ambito dell'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico è il periodo di tempo giornaliero che costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza ed è reso noto principalmente mediante il sito istituzionale dell'Azienda.
2. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo in cui il dirigente è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle proprie attività o funzioni (art. 1 del d.lgs. n. 66/2003). L'orario di lavoro dei dirigenti è definito secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
3. Le attività della dirigenza sanitaria sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - attività istituzionali, in cui sono comprese le attività assistenziali, formative, di didattica e di ricerca effettuabili all'interno dell'orario contrattualmente dovuto;
 - attività straordinarie, che conseguono a chiamata in pronta disponibilità;
 - attività aggiuntive, richieste, in via eccezionale e temporanea, a integrazione dell'attività

istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa ovvero in presenza di carenza di organico e impossibilità anche momentanea di assunzione di personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia; vi sono comprese le attività rese per effetto di convenzione ad altre aziende sanitarie.

Art. 4

Programmazione e articolazione dell'orario di lavoro

1. La funzionalità delle strutture è assicurata attraverso la predisposizione dei piani di lavoro da parte dei direttori. I turni di lavoro sono redatti con periodicità mensile su apposito *format* aziendale e sono formulati tenendo conto dei servizi di guardia e pronta disponibilità che coinvolgono anche a livello dipartimentale i dirigenti afferenti alla struttura, sulla base dei seguenti criteri:
 - equa distribuzione delle attività;
 - tutela del fabbisogno di maturazione, mantenimento e sviluppo delle competenze professionali;
 - possibilità, per i dirigenti assegnati alle strutture ospedaliere non *hub*, di partecipare volontariamente agli istituti di continuità assistenziale e alle attività sanitarie di alta specializzazione presso le strutture *hub* al fine di ampliare le competenze professionali e accrescere le relazioni tra i gruppi di lavoro, simmetrica possibilità per i dirigenti assegnati alle strutture *hub* di sperimentare contesti organizzativi diversi nelle strutture non *hub* nonché possibilità di scambio fra strutture non *hub*;
 - rispetto delle esigenze di formazione obbligatoria e, nei limiti consentiti, dell'aggiornamento facoltativo;
 - coerenza con le fasce orarie per l'esercizio della libera professione autorizzate ai singoli dirigenti.
2. La programmazione avviene sulla base delle trentotto ore settimanali contrattualmente dovute tenuto conto delle assenze previste, della riserva per attività non assistenziale e dell'eventuale impiego di quota parte delle medesime ai fini della riduzione delle liste d'attesa e degli obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti annualmente. La programmazione dà altresì evidenza dell'eventuale attività aggiuntiva.
3. Entro il giorno 20 del mese precedente, la programmazione mensile sottoscritta dal direttore della struttura è inviata al direttore del dipartimento ovvero del distretto, messa a disposizione del personale interessato e successivamente conservata agli atti della struttura per la durata di cinque anni.
4. Il direttore di struttura verifica alla fine di ogni mese la corrispondenza dell'orario di lavoro svolto dai singoli dirigenti al piano di lavoro predefinito, tenuto conto delle assenze giustificate, degli eventuali cambi di turno e del lavoro straordinario, e lo convalida mediante sottoscrizione ai fini dell'applicazione degli istituti normativi e contrattuali. Il riepilogo delle pronte disponibilità riferite al mese precedente viene inviato alla struttura di gestione del personale entro il giorno 10 del mese successivo.
5. La corretta elaborazione della programmazione secondo la modulistica definita dall'Azienda e il controllo dell'orario di lavoro costituiscono dovere gestionale di primaria importanza in capo ai dirigenti con funzioni di direzione, come tali specificamente verificati in sede di valutazione dell'incarico.
6. Ogni dirigente sanitario assicura la presenza nell'orario indicato dai turni di lavoro predisposti dal direttore di struttura. La flessibilità in ingresso per un massimo di trenta minuti è ammessa a tutela delle esigenze di conciliazione fra lavoro e famiglia, previo accordo con il medesimo direttore, fatta eccezione per le attività di sala operatoria e ambulatoriali per le quali la presenza deve essere assicurata in modo tale da garantire l'inizio dell'attività all'orario previsto nonché in rapporto al servizio di guardia. La flessibilità in uscita è ammessa

in relazione all'andamento delle attività previste dalla pianificazione.

7. Nelle strutture non impegnate lungo l'intero arco delle ventiquattro ore, la presenza dei dirigenti sanitari è di norma assicurata fra le 8.00 e le 20.00 dal lunedì al venerdì e fra le 8.00 e le 14.00 del sabato compatibilmente con la numerosità del personale in forza.
8. L'articolazione dell'orario di lavoro all'interno dell'orario di servizio può essere sviluppata su sei o cinque giorni settimanali. Il servizio aperto su sei giorni può comportare un orario di lavoro su cinque giorni per effetto di adeguata turnazione. In tale ipotesi, la presenza di personale dirigente che si renda necessaria nella giornata di sabato, seppur limitata numericamente rispetto ai restanti giorni della settimana, viene assicurata dai dirigenti della struttura, individuati a rotazione nella pianificazione oraria, nell'ambito dell'orario contrattualmente dovuto e con conseguente rimodulazione della programmazione settimanale.
9. La riserva oraria dedicata ad attività non assistenziali, calcolata sulla base dell'effettiva presenza, può essere utilizzata con cadenza settimanale o cumulata a giornate intere fino a un massimo di quattordici. Eventuali deroghe potranno essere valutate dalla direzione medica unitamente al direttore della struttura di appartenenza del dirigente. Il limite al cumulo non si applica nel caso della partecipazione ai corsi di formazione manageriale.
10. In sede di definizione annuale degli obiettivi, l'Azienda può utilizzare, in forma cumulata, trenta minuti settimanali delle quattro ore di riserva, per un massimo di ventisei ore annue, al fine di contribuire alla riduzione delle liste d'attesa ovvero di perseguire specifici obiettivi assistenziali e di prevenzione.
11. Il dirigente informa il responsabile circa le modalità di utilizzo della predetta riserva ai fini della programmazione complessiva dell'attività e della compatibilità con le esigenze della struttura. Qualora non utilizzata per le finalità di cui sopra, la medesima riserva non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.

Art. 5

Lavoro straordinario e attività aggiuntiva

1. Le ore di attività eccedenti l'orario di lavoro che possono essere riconosciute come lavoro straordinario, ai fini di pagamento o recupero, sono riconducibili esclusivamente a chiamata in pronta disponibilità o a servizio di guardia, come meglio specificato dagli articoli successivi.
2. Fermo restando che il lavoro straordinario non può essere utilizzato ordinariamente per la programmazione dell'attività, l'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, è negoziato in sede di assegnazione degli obiettivi annuali. L'orario aggiuntivo da remunerare nei termini previsti dall'art. 115 del CCNL, ovvero correlato all'applicazione di specifiche disposizioni normative o intese regionali, è richiesto dalla direzione aziendale previa intesa con il direttore della struttura e con l'equipe e assicurato su base volontaria dai dirigenti con rapporto a tempo pieno ed esclusivo che abbiano assolto il debito orario contrattualmente dovuto nel mese di riferimento. La richiesta di orario aggiuntivo avviene secondo un criterio di rotazione.
3. Le prestazioni aggiuntive sono rese in orari e turni appositi, nel rispetto delle linee stabilite in esito al confronto regionale, e possono essere rese dal personale con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno, che non presenti limitazioni all'idoneità e non fruisca di riduzioni d'orario. La puntuale rilevazione e rendicontazione dell'orario è funzionale alla remunerazione nei termini previsti dalle linee-guida regionali ossia, di norma, entro due mesi dalla prestazione.
4. L'Azienda informa tempestivamente le organizzazioni sindacali in ordine alla programmazione dell'attività ordinaria e aggiuntiva correlata alle fonti normative di disciplina e finanziamento.

Art. 6

Servizio di guardia

1. L'Azienda predispone annualmente il piano per far fronte alla continuità assistenziale e alle urgenze ed emergenze dei servizi ospedalieri e territoriali mediante articolazione del servizio di guardia, in relazione alla dotazione organica e alle esigenze organizzative di ciascuna struttura ovvero per aree funzionali omogenee, dalle 20.00 alle 8.00, e nei giorni festivi, dalle 8.00 alle 20.00. Di tale piano viene data informazione alle organizzazioni sindacali.
2. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa, i quali hanno la responsabilità della predisposizione dei piani di copertura dei turni. Ciascun turno di guardia non può superare le dodici ore consecutive. Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro, utilizzando anche le opportunità di gestione flessibile dell'orario stesso.
3. Il servizio di guardia può essere svolto mediante ricorso all'acquisto di prestazioni aggiuntive, in presenza di necessità di integrazione dell'attività istituzionale.
4. I turni sono distribuiti uniformemente fra tutti i componenti dell'equipe. Allo scopo di garantire il rispetto dei principi di sicurezza per gli operatori e per gli utenti nell'esercizio dell'attività lavorativa nonché la qualità delle prestazioni erogate, al dirigente non possono essere assegnati due turni di guardia notturna consecutivi; tale vincolo è derogabile in via eccezionale purché tra i due turni sia garantito un riposo pari ad almeno undici ore.
5. Durante il turno di guardia è garantita al dirigente la consumazione del pasto al di fuori della pausa, attesa la necessità di assicurare la continuità del servizio.

Art. 7

Servizio di pronta disponibilità

1. L'Azienda predispone annualmente il piano per far fronte alle situazioni di urgenza ed emergenza nei servizi ospedalieri e territoriali mediante articolazione del servizio di pronta disponibilità, in relazione alla dotazione organica e alle esigenze organizzative di ciascuna struttura.
2. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità telefonica del dirigente rispetto alla sede di assegnazione e dall'obbligo di raggiungere tale sede, avuta esposizione del caso clinico da parte del medico chiamante, coordinando con il medesimo i tempi dell'intervento e comunque nel minore tempo possibile. Tale servizio è attivato secondo quanto previsto dalla procedura organizzativa specifica, assicurando l'evidenza documentale della corrispondenza fra chiamata e intervento.
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia, fatte salve le strutture di anestesia, rianimazione, terapia intensiva e le restanti strutture specificate dal decreto ministeriale n. 70/2015, in cui può essere prevista esclusivamente la pronta disponibilità integrativa, ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina e, preferibilmente, per la sede di assegnazione.
4. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è, in via ordinaria, di competenza di tutti i dirigenti della struttura complessa di riferimento, i quali hanno la responsabilità di predisporre i piani di copertura dei turni. Per motivi organizzativi o assistenziali le pronte disponibilità possono coinvolgere i dirigenti di altre strutture complesse del dipartimento di afferenza. Al servizio di pronta disponibilità sostitutivo non sono tenuti i direttori di struttura complessa.
5. L'estensione della pronta disponibilità al di fuori delle fasce orarie indicate è oggetto di valutazione da parte del Comitato paritetico ex art. 6-*bis* del CCNL 19 dicembre 2019.
6. La presenza in servizio del dirigente reperibile nei giorni festivi per esigenze assistenziali,

senza previa chiamata e per un tempo inferiore alla durata di un turno, è considerata orario straordinario soggetto a recupero, da fruirsì di norma entro sette giorni, ovvero ricondotta a obiettivi incentivati.

7. Nell'ambito del piano di continuità assistenziale sono integrate le fattispecie di cui sopra. In casi legati a particolari esigenze assistenziali da fronteggiare, per limitati periodi e in deroga al piano di continuità, può essere istituito un servizio straordinario di pronta disponibilità – comunque articolato secondo le medesime fattispecie – finalizzato esclusivamente a garantire le richiamate esigenze.
8. In caso di sospensione delle undici ore di riposo per effetto di chiamata prolungata in pronta disponibilità, la fruizione complessiva del riposo medesimo è assicurata mediante collocamento in turno nella fascia oraria pomeridiana al fine di garantire in ogni caso la durata prescritta del riposo.
9. In caso di presenza lavorativa di qualsiasi durata a seguito di chiamata in pronta disponibilità dopo le ore 01.00 è data facoltà al dirigente di non prestare servizio la mattina successiva.

Art. 8 **Flessibilità e recupero ore**

1. L'impegno orario reso dal dirigente non può essere mediamente inferiore alle trentotto ore settimanali calcolate come media nell'arco di due mesi, comprensive degli eventuali giustificativi d'assenza e di eventuali recuperi.
2. Nel rispetto del succitato principio e delle esigenze di servizio, i dirigenti possono articolare il proprio orario in forma flessibile, anche riequilibrando le eventuali eccedenze orarie, al fine di concentrare l'impegno nelle giornate di maggior carico lavorativo.
3. Qualora l'eccedenza oraria derivi dallo svolgimento di turni di guardia o da prestazioni rese in pronta disponibilità, la medesima può essere recuperata o, a richiesta e nei limiti del fondo per le condizioni di lavoro, retribuita. In caso di incapienza, le ore verranno automaticamente assegnate a recupero, previo controllo sulla conformità della produzione dell'eccedenza ai succitati istituti contrattuali.
4. Il recupero a giornata intera delle eccedenze orarie maturate nei casi di cui al precedente comma e/o la fruizione dei riposi compensativi sono consentiti, sotto la responsabilità del direttore della struttura di riferimento, in presenza di eccedenza oraria, rilevata a fine mese, almeno pari al debito orario giornaliero (6 h e 20' o 7 h e 36'). Nell'arco del mese non sono consentite, di norma, più di due giornate di recupero, fatta salva espressa autorizzazione del direttore della struttura.
5. Nel caso in cui le eccedenze siano soggette a recupero compensativo obbligatorio, questo deve essere concesso nell'arco del trimestre, prioritariamente rispetto alle eccedenze orarie diversamente maturate e con le modalità già illustrate per i recuperi a giornata intera.
6. A eccezione delle eccedenze orarie di cui al precedente comma, compensazioni e recuperi hanno come riferimento temporale l'anno solare.

Art. 9 **Carenza oraria**

1. Il rispetto dell'orario di lavoro e di servizio costituisce obbligo contrattuale per il dirigente.
2. Le ore rese in difetto rispetto al debito orario settimanale, di cui deve essere fornita preventiva informazione al dirigente di struttura, possono essere compensate con eccedenze del mese precedente oppure recuperate nel mese successivo.
3. Eventuali situazioni reiterate di debito orario sono oggetto di corrispondente trattenuta economica se non recuperate nelle forme sopra indicate. Il perdurare di tali situazioni

debitorie senza giustificato motivo è oggetto di azione disciplinare e rileva ai fini della valutazione dell'attività del dirigente.

Art. 10

Modalità di rilevazione dell'orario di lavoro

1. Tutti i dirigenti sono tenuti alla rilevazione dell'orario di lavoro mediante utilizzo del *badge* magnetico assegnato, al fine di consentire il controllo obiettivo automatizzato.
2. In caso di omessa rilevazione per errore o indisponibilità del *badge* o in altri casi di natura eccezionale, il dipendente è tenuto, ai fini della contabilizzazione dell'orario espletato, a comunicare tempestivamente l'orario effettivamente prestato mediante il portale del dipendente.
3. Le irregolarità devono essere sanate di norma entro il mese successivo a quello di riferimento, anche al fine di procedere con cadenza regolare ai pagamenti. La mancata presentazione in tale termine di due o più giustificativi, previa valutazione del caso specifico, è considerata ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare.
4. Il dirigente deve segnalare col sistema automatizzato di accertamento dell'orario di lavoro la temporanea uscita dalla sede di lavoro per qualsiasi ragione, compresi i motivi di servizio, e la fruizione della pausa e del servizio di mensa.
5. Qualora sia necessario qualificare la timbratura ai fini dell'applicazione di particolari istituti normativi e contrattuali, il dirigente è tenuto ad utilizzare le codifiche aziendali previste, preventivamente rese note a tutto il personale interessato e descritte nella tabella allegata.

Art. 11

Attività libero-professionale

1. Lo svolgimento dell'attività libero-professionale avviene, da parte del dirigente, nel rispetto della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale vigente, al di fuori dell'orario di lavoro e dei periodi di assenza a vario titolo (ferie, permessi, congedi, ecc.), e non deve contrastare con l'attività istituzionale, la quale mantiene carattere prioritario.
2. I volumi di attività libero-professionale intramuraria non possono superare i volumi di attività istituzionale anche sotto il profilo dell'orario impegnato.
3. Ai dirigenti coinvolti nell'espletamento della certificazione degli infortuni sul lavoro è richiesto un debito orario aggiuntivo calcolato in base alle previsioni del regolamento aziendale sulla libera professione intramuraria.
4. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni vigenti.

Art. 12

Programmazione oraria e ferie

1. La programmazione mensile dell'orario di lavoro tiene conto del diritto alle ferie, stabilite, in forma concordata laddove possibile, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti e con adeguata distribuzione nel corso dell'anno.
2. A tal fine, la richiesta deve essere presentata, mediante il portale del dipendente, entro il giorno 15 del mese precedente alla fruizione. L'assenso o il motivato diniego devono essere espressi, in pari forma, entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento sostituiscono le preesistenti disposizioni regolamentari e contrattuali aziendali riguardanti le stesse materie.

2. Nelle more della ridefinizione dei contingenti minimi di presenza in caso di sciopero, laddove siano carenti ovvero inapplicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla costituzione dell'Azienda, durante le giornate o gli orari di sciopero il personale assicura la presenza prevista per l'orario festivo e funzionale a garantire i servizi assistenziali essenziali.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge, regolamento e contratto collettivo vigenti, nonché alle linee di indirizzo conseguenti a confronto regionale.

SOTTOSCRIZIONE DELLE CLAUSOLE A CARATTERE NEGOZIALE

Viste le vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia, la disciplina contenuta negli articoli del presente regolamento di seguito specificati:

- art. 4, comma 5, fascia di flessibilità oraria per la conciliazione lavoro-famiglia;
- art. 13, presenza in occasione di sciopero;

viene espressamente sottoscritta per condivisione dalle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e sanitaria in quanto oggetto di contrattazione integrativa.

Udine, 26 MAGGIO 2022

Domènico Tobi ANAAO

Orsina FUM

Guido Adolfo Celis

Guido Adolfo CIDA

Guido Adolfo x FOPPI